



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |

- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
------------------------	--

- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)
----------------------------	--

nella seduta del 7 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La Ricorrente, una società attiva nella lavorazione dell'oro, nonché nella produzione e commercializzazione di gioielli e altri prodotti in oro, premette di aver sottoscritto in data 05.08.2009 un "accordo di moratoria e ristrutturazione" con il complesso delle banche creditrici. La Ricorrente contesta, quindi, alla Banca Resistente l'addebito, sull'estratto conto al 31.3.2010, di Euro 18.695,34 a titolo di "commissione su affidamenti" pari al 2%, visto l'accordo di moratoria sottoscritto da tutte le banche e tenuto conto che le altre banche hanno ridotto tale percentuale all'1%, in alcuni casi inserendo anche un tetto massimo alla commissione.

La Ricorrente conferma il ricevimento delle comunicazioni del 27.5.2009 e del 31.8.2009 relative all'introduzione della commissione in parola, ma lamenta che, a fronte di tali comunicazioni unilaterali, "l'unica possibilità [...] concessa era il recesso dal contratto, senza alcuno spazio di manovra per l'amministratore". Viene altresì precisato che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

"[n]ell'Accordo di Moratoria e nella sua successiva revisione, non è stato possibile considerare e regolamentare tale commissione, in quanto la normativa in tale materia è stata approvata successivamente alla firma dell'accordo [e pertanto] i vari istituti firmatari hanno agito in modo disomogeneo ma sempre nell'ottica di rispetto del piano siglato".

La Ricorrente chiede, dunque, la riduzione della percentuale applicata sull'ammontare dei fidi a titolo di "commissione su affidamenti" attualmente pari al 2%.

Nelle proprie controdeduzioni, la Resistente afferma che la commissione in parola è stata introdotta con comunicazione del 27.5.2009 ai sensi dell'art. 118 TUB, informando che, dall'1.7.2009 sarebbe stata applicata tale commissione nella misura dello 0,032% annuo. Il

successivo 31.8.2009 la Banca ha effettuato una nuova proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, comunicando che la "commissione di affidamento" veniva rideterminata, dal 01.10.2009, nella misura del 2% annuale. La resistente sottolinea come tali comunicazioni siano state effettuate in ossequio alla disciplina dello *jus variandi* e non costituiscano affatto violazione dell'accordo di ristrutturazione il quale non fa alcun riferimento a detta commissione.

La convenuta conlude chiedendo che l'ABF:

- dichiarare il ricorso irricevibile in quanto *"non fondato su motivazioni giuridiche bensì su generiche considerazioni di carattere economico-commerciale"* e in quanto *"lo spirito complessivo del Ricorso risulta economicamente teso a limitare l'autonomia negoziale di autodeterminazione della Banca, risultando peraltro [di] natura illegittima"*;
- in subordine, respinga il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Va anzitutto premesso che l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Resistente non merita accoglimento, atteso che la Ricorrente individua – sia pure per sommi capi - le basi giuridiche su cui si fondano le contestazioni mosse in questa sede.

In argomento, appare utile sottolineare che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

- la Banca ha introdotto la commissione oggetto di contestazione, con comunicazione del 27.5.2009, nella percentuale dello 0,032% annuo applicabile a tutte le linee di credito operative;
- con comunicazione del 31.8.2009, dopo la sottoscrizione del citato accordo di ristrutturazione, la Resistente ha incrementato tale commissione al 2% annuo ed ha contemporaneamente azzerato le seguenti spese: "Spesa di istruttoria fido", "Spesa per rinnovo fido", "Spesa per revisione fido" e "Spesa per rinnovo automatico fido";
- la motivazione addotta a tali ultimi cambiamenti è la seguente: *"Tali variazioni si rendono necessarie a fronte dell'esigenza di offrire alla clientela una struttura di prezzo semplificata e in ragione del mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi, tutto ciò coerentemente all'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 [...] come convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102"*.

In esito all'esame della documentazione è, tuttavia, emerso che:

- dall'estratto conto al 30.9.2009, risulta che la resistente ha applicato la commissione in parola nell'ammontare dello 0,032% per un importo di Euro 322,79. Inoltre, sono state applicate "spese istruttoria/rinnovo fidi commissione istruttoria/rinnovo fidi" per un ammontare di Euro 50,00;
- negli estratti conto al 31.12.2009 ed al 31.3.2010 non sono più applicate le "spese istruttoria/rinnovo fidi commissione istruttoria/rinnovo fidi" per Euro 50,00 trimestralmente, mentre la "commissione di affidamento" è addebitata per un importo di Euro 18.701,98 sull'estratto conto al 31.12.2009 ed Euro 18.695,34 al 31.3.2010.

Appare chiaro, dunque, che l'azzeramento delle "spese istruttoria/rinnovo fidi commissione istruttoria/rinnovo fidi" ed il contestuale incremento della "commissione di affidamento" (dallo 0,032% al 2%) hanno comportato un incremento significativo degli introiti per la convenuta; più in generale, ipotizzando "spese istruttoria/rinnovo fidi commissione istruttoria/rinnovo fidi" per Euro 50,00 trimestrali (vale a dire quanto addebitato sul c/c della ricorrente al 30.9.2009), la modifica, di cui alla nota del 31.8.2009, comporta un aggravio di costi per tutti quei clienti che hanno affidamenti superiori a Euro 10.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

A prescindere da ogni considerazione in merito alla compatibilità del predetto aggravio con gli obblighi assunti dalla Banca nell'accordo di ristrutturazione, vi è da notare che, nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 31.8.2009, l'indicazione del giustificato motivo non appare sufficiente a soddisfare i requisiti di legge. In particolare, dall'esame della documentazione acclusa alle controdeduzioni dell'intermediario emerge che, nella proposta di modifica delle condizioni contrattuali, l'introduzione della voce di spesa contestata dalla Ricorrente veniva giustificata sulla base *"dell'esigenza di offrire alla clientela una struttura di prezzo semplificata e in ragione del mutato contesto di mercato"*.

Alla luce di quanto sopra esposto in merito agli effetti realmente prodotti da tale modifica, tale giustificazione si dimostra, tuttavia, fuorviante e comunque del tutto inidonea a permettere al Cliente di valutare la congruità rispetto alla motivazione che ne è alla base. Come tale merita censura.

IL CASO.it
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone il ripristino delle condizioni in vigore alla data del 31.08.2009, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO